

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELANDRI, BARTOLOMEI, BOMPIANI, CENGARLE, COCO, D'AMELIO, DERIU, MANENTE COMUNALE, ORLANDO, PACINI, REBECCHINI, PALA, ROSI, SALERNO, SCARDACCIONE, SICA, SPITELLA, STAMMATI, TIRIOLO, VALIANTE, VENTURI e VINCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1980

Tutela della ceramica artistica

ONOREVOLI SENATORI. — La ceramica artistica ha da sempre rappresentato uno degli elementi qualificanti dell'artigianato artistico italiano, che in alcune zone d'Italia ha raggiunto vertici tuttora ineguagliati nel mondo.

Ne fanno fede le collezioni esistenti nei principali musei del mondo, nei quali la ceramica italiana rappresenta tuttora motivo di eccezionale interesse per il visitatore e di studio per l'esperto.

Pur nell'evolversi dei gusti, la ceramica d'arte ha conservato intatto il fascino esercitato nei secoli; appositi istituti d'arte preparano coloro che dovranno tramandare la tradizione delle antiche « botteghe », dalle quali uscirono, recandosi in tutto il mondo civile, artigiani sommi e veri artisti.

Col mutare delle situazioni e degli interessi, l'attività di produzione ceramica ha raggiunto livelli più cospicui, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d'arte è venuta a crearsi, sia in relazione al numero di addetti, sia per l'entità dell'esportazione, con dirette, positive con-

seguenze anche sulla bilancia commerciale e dei pagamenti.

Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d'arte in Italia — secondo esperti di mercato — ne fa ascendere il valore a 120-150 miliardi.

Si stima che circa i due terzi di questa produzione sia acquistata da turisti stranieri di passaggio ed esportata dai produttori stessi.

Dai dati in possesso emerge che, mentre si ha un *net export* negativo per la ceramica ad « uso domestico », l'andamento è invece nettamente positivo per il settore « fantasia ».

Ciò fa ritenere fondatamente che da una più intelligente, preparata e « controllata » produzione italiana può e deve attendersi una migliore impostazione ed un sensibile incremento della commercializzazione, specie nei confronti con l'estero, con benefici effetti per tutte le zone di antica tradizione che, da una adeguata tutela, vedranno esaltata la loro produzione.

Molte regioni e località d'Italia, alcune con continuità, altre saltuariamente, possiedono importanti esposizioni maiolicare, so-

vente caratterizzanti la zona; altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma e ornamentazione, assorbiti rapidamente da zone e località confinanti e lontane.

Pur nell'evoluzione costante di gusti e di stili, si sono formate famiglie e gruppi tipologici particolari e, fino ad un certo livello, differenziatori di un centro dall'altro, di una regione dall'altra.

Questo ha costituito il patrimonio regionale accumulato nei secoli, patrimonio al quale ogni località ed ogni zona è particolarmente legata, tanto da sentire l'esigenza di riprenderlo e divulgarlo, sia con intenti culturali, storici ed estetici, quale emblema del proprio passato, sia per motivi di promozione e valorizzazione economica delle stesse zone.

Va, peraltro, immediatamente osservato che l'interesse posto dagli amatori verso queste rievocazioni, mentre ha suscitato un lucroso commercio interno ed esterno dando origine ad una redditizia fonte di lavoro per numerosi complessi produttivi, soprattutto a carattere artigiano e piccolo industriale, ha altresì determinato un inquinamento, un deterioramento delle tipologie caratteristiche, una confusione, che non può che essere apportatrice di danni notevoli, dai vari punti di vista, culturali non meno che economici.

Infatti, l'incultura dell'acquirente grossista, aiutata dalla irriflessiva necessità di guadagno immediato del produttore, ha indotto a deformare i temi per semplificazione ed adeguamento al riscato compenso ed a trasferirli da una originaria località di invenzione ad altra estranea che mostrava di eseguirli a condizioni più favorevoli, con conseguenze non di rado deplorabili per il decoro del lavoro italiano.

Si pongono, per questo, esigenze di recupero artistico e di qualificazione e difesa economica.

È da queste considerazioni che nasce la necessità di un riordinamento del settore, il quale:

1) difenda i tipi nella loro purezza originaria e ne impedisca la degradazione;

2) definisca le zone di origine e di produzione delle singole tipologie, ad evitare

invasione di campi ed una concorrenza che non può non andare a detrimento del prodotto;

3) munisca le zone tipiche maggiormente attive oggi in Italia di un distintivo, che contrassegni il proprio prodotto a garanzia di qualità per l'acquirente e a tutela da sleale concorrenza per il produttore.

* * *

La salvaguardia di quest'arte, antica quanto l'uomo, è stata anche affermata in sede UNESCO, che ha raccomandato ai governi di adottare i necessari provvedimenti atti a tutelare un patrimonio di grande rilievo storico, artistico, etnico, culturale, economico.

Il presente disegno di legge vuole quindi venire incontro e dare adempimento anche all'indicazione dell'importante consesso internazionale, oltre che di innumerevoli istanze e sollecitazioni di convegni nazionali ed internazionali, quali da ultimo il VII Convegno internazionale di studi per i problemi del turismo, che, nel suo documento finale, suggerì di « affrontare lo studio di una specifica iniziativa tendente a tutelare compiutamente le suddette produzioni, per sottrarle a possibili manipolazioni che ne provocherebbero lo scadimento ed un danno economico rilevante, a scapito anche dell'attività turistica delle zone interessate e della Nazione tutta ».

Con l'ottava edizione del convegno, il problema è stato nuovamente affrontato, pervenendosi infine alla definizione di precise proposte, largamente recepite nel presente disegno di legge.

Va, da ultimo, ricordato che la disciplina qui articolata ha tenuto conto di alcune regolamentazioni che, in questi ultimi anni, hanno efficacemente operato a favore di altre attività produttive.

In particolare è stata tenuta presente la disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini che, identificando le zone classiche di produzione, le qualità dei vitigni, il loro sistema di impianto, le rese massime, le caratteristiche organolettiche del

prodotto, attua sì una rigida ed onerosa disciplina a carico del produttore, la quale viene peraltro ricambiata impedendo e riducendo fortemente sleali comportamenti e apportando una chiarezza benefica al produttore e al beneficiario (consumatore) del prodotto stesso.

Gli articoli dall'1 al 6 identificano gli strumenti e ne articolano la concreta operatività. Tra essi va ricordata la costituzione del registro delle botteghe ceramiche.

Rilevante il fatto che viene ricercata la autodisciplina dei produttori, conseguibile con la creazione di consorzi volontari e conseguente definizione, da parte degli stessi, di idonei progetti di disciplinare, indicante le motivazioni storiche, culturali, artistiche, tecniche giustificanti la richiesta tutela e le caratteristiche dei prodotti beneficianti della tutela stessa.

Con l'articolo 7 viene disciplinato l'altro elemento veramente qualificante, rappresentato dal « Marchio di distinzione », che dovrà essere assegnato in base a particolare procedura di carattere garantista.

Si potrà fregiare del « Marchio di distinzione » solo quell'operatore che sia considerato, per preparazione e serietà dimostrate, degno di entrare nel novero degli autentici « artigiani di bottega ceramica ».

Il Comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte, di cui agli articoli 8 e 9, sarà il vero protagonista della nuova disciplina.

Esso vaglierà le richieste delle varie zone e, con l'autorità e competenza dei suoi membri, per i quali è prevista specifica preparazione, regolamerterà finalmente un settore che, a differenza di tanti altri, non ha ancora beneficiato di una necessaria e specifica disciplina.

Le rappresentanze nel Comitato sono state previste per farne veramente un organismo nazionale e a ciò si perviene con la presenza dei designati dai Ministeri interessati, dalle Regioni, dalle categorie e, attraverso l'ANCI, dagli stessi comuni di affermata tradizione ceramica.

Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'industria, che adempie alle funzioni di segreteria.

Le spese di funzionamento sono poste a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alle designazioni dei suoi componenti, in proporzione agli stessi. Le stesse possono essere assunte da comuni rappresentati o loro associazioni. L'articolo 11 determina infine modalità e tempi di prima convocazione del Comitato, per consentirne e accelerarne l'entrata in funzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La tutela delle produzioni ceramiche d'arte ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche estetiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione viene attuata:

a) dal comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte;

b) dai consorzi volontari fra creatori di ceramica d'arte delle zone di affermata tradizione ceramica.

Art. 2.

Sono considerate ceramiche d'arte, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte dalle botteghe d'arte che operano nelle zone di affermata tradizione ceramica, secondo tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo forme innovative che dalle tecniche e dagli stili tradizionali prendono diretta ispirazione, avvio e mobilitazione.

Si intende per « bottega d'arte » l'organizzazione di uomini e mezzi che, nel compatibile rispetto della tradizione, perpetua la creazione di oggetti affermatasi di valore artistico, sviluppando altresì forme e tecniche nuove, per l'indispensabile aggiornamento ai tempi dei modelli, delle tecniche e delle forme tramandati.

Art. 3.

Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni provincia interessata è istituito il registro delle botteghe di ceramica d'arte.

La richiesta di iscrizione al registro è inoltrata dai titolari delle botteghe o dal consorzio cui essi abbiano dato adesione ed è

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzata dalla commissione provinciale per l'artigianato, integrata da quattro esperti, designati rispettivamente uno dalla provincia, uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due dalle associazioni ceramiche locali maggiormente rappresentative, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le modalità organizzative e di funzionamento del registro.

Art. 4.

Per il più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nove o più titolari di botteghe ceramiche, operanti nelle zone in cui vengono prodotte ceramiche d'arte ed iscritti al registro di cui al precedente articolo 3, possono associarsi al consorzio, al quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto di riconoscimento, può affidare il compito di controllare e tutelare la produzione e il commercio delle botteghe associate e di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dei relativi disciplinari di produzione.

I funzionari dei consorzi riconosciuti, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Essi possono entrare liberamente nei locali di lavorazione e conservazione e le verifiche da essi condotte non possono essere impedito.

Art. 5.

Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al precedente articolo, i consorzi volontari inoltrano apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio;
- b) una relazione storico-artistica comprovante l'affermata tradizione della ceramica d'arte prodotta nella zona;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) il disciplinare di produzione indicante:

le caratteristiche d'arte e merceologiche delle ceramiche prodotte e le modalità dei controlli per quanto attiene all'origine e al rispetto delle forme, delle tecniche e degli stili tradizionali;

la delimitazione della zona di produzione;

il disegno del marchio.

Il consorzio è riconosciuto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte di cui al successivo articolo 8.

Con lo stesso decreto vengono approvati il marchio e il disciplinare di produzione del consorzio.

Art. 6.

Spetta ai consorzi:

a) l'azione di salvaguardia del patrimonio artistico e tradizionale della ceramica d'arte delle zone delimitate, secondo il disciplinare di produzione;

b) il controllo per il rispetto del disciplinare di produzione e la tutela del marchio di cui al successivo articolo 7;

c) la promozione e valorizzazione della produzione della ceramica d'arte tutelata.

Sulle domande di associazione al consorzio decide l'assemblea. Il rifiuto della iscrizione al consorzio è pronunciato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione e deve essere motivato.

Qualsiasi modificazione degli statuti dei consorzi riconosciuti deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La vigilanza sull'attività dei consorzi è esercitata dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 8, che dispone gli idonei controlli e segnala al Ministero eventuali irregolarità e insufficienze di funzionamento, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I consigli di amministrazione dei consorzi riconosciuti possono essere sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli incarichi conferiti.

Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Nei casi di maggiore gravità e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, può essere disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca del riconoscimento.

Art. 7.

Ogni consorzio di tutela ha il proprio marchio.

Sul marchio, oltre ai segni distintivi del consorzio, va apposta la scritta: « Ceramica d'arte di... (luogo di produzione) — denominazione di origine ».

Hanno diritto di fregiarsi del marchio le botteghe associate al consorzio ed iscritte nel registro di cui all'articolo 3.

Il marchio viene apposto sulla produzione, dopo effettuato, da parte del consorzio cui la bottega è associata, il controllo di rispondenza alle norme del disciplinare.

L'uso illegittimo del marchio è punito con l'ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 15 milioni di lire.

I consorzi potranno costituirsi parte civile nei giudizi di cui sopra.

Art. 8.

È costituito il comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte, con il compito di custodire ed incentivare il patrimonio

storico e culturale della ceramica d'arte italiana.

Il comitato:

a) individua, entro sei mesi dal suo insediamento, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una qualificata produzione ceramica d'arte;

b) esprime parere al competente Ministero, ai sensi dell'articolo 5, sulle richieste di riconoscimento inoltrate dai consorzi, nonché sui disciplinari di produzione e sui marchi di origine proposti dai consorzi stessi;

c) propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando ne riscontri l'opportunità, variazioni ed aggiornamenti dei disciplinari medesimi;

d) collabora con i competenti organi statali, regionali e locali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione;

e) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela della ceramica d'arte, opportunamente coordinando la propria azione con quella dei consorzi, delle regioni, degli organi centrali dello Stato e di ogni altro ente od organismo interessato ed avvalendosi del loro aiuto;

g) svolge tutti gli incarichi che vengano ad esso affidati dalle competenti autorità, nel campo delle sue attività istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il comitato può svolgere tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

Art. 9.

Il comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è così composto:

3 membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3 membri designati dal Ministero della pubblica istruzione;

1 membro designato dal Ministero del commercio con l'estero;

1 membro designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

1 membro designato dal Ministero dei beni culturali e ambientali;

9 membri designati dalle associazioni delle categorie ceramiche maggiormente rappresentative, nominati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

9 membri prescelti dall'ANCI tra i propri soci, su designazione dei comuni di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del comitato, per le decisioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del precedente articolo 8, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della regione sul cui territorio ha sede il consorzio.

I membri del comitato saranno scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

Il comitato ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato.

Art. 10.

Le spese di funzionamento del comitato sono a carico degli enti ed organismi che hanno provveduto alle designazioni dei suoi membri, in proporzione della rispettiva rappresentanza.

Le spese stesse possono essere assunte da uno o più comuni rappresentati nel comitato o da una associazione degli stessi. A tale scopo, i suddetti interessati inoltrano apposita proposta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide in merito, sentito il comitato.

Art. 11.

Il comitato nazionale è convocato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'insediamento e l'avvio della sua attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che sia stata designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.